



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 225

Prot. n. CC 11/2020 SA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Articolo 8, commi 9 e 14, articolo 10 e articolo 16, comma 3 della legge provinciale 21 ottobre 2020, n. 9, recanti disposizioni in materia di gare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Ricorso dello Stato per la dichiarazione di illegittimità costituzionale - Integrazione del collegio difensivo - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento all'avvocato prof. Alfonso Celotto (CIG Z07353613A).

Il giorno **18 Febbraio 2022** ad ore **08:44** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

"Con deliberazione n. 58 del 22 gennaio 2021 la Giunta provinciale deliberava di resistere al ricorso avanti la Corte Costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 9 e 14, dell'articolo 10 e dell'articolo 16, comma 3 della legge provinciale 21 ottobre 2020, n. 9, affidando la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati con studio in Roma, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo.

Con deliberazione n. 2056 del 3 dicembre 2021, preso atto del decesso dell'avv. Luigi Manzi e del pensionamento del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, la Giunta provinciale deliberava di ricostituire il collegio difensivo in questa controversia avanti la Corte costituzionale conferendo incarico di rappresentanza e difesa all'avvocato Giacomo Bernardi Dirigente generale della medesima Avvocatura e all'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati con studio in Roma, Via Alberico II n. 33, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo.

La particolare rilevanza per l'ordinamento provinciale di questo contenzioso costituzionale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e la complessità delle questioni di diritto controverse rendono assolutamente necessario assicurare una difesa completa e adeguata dell'autonomia provinciale, difesa che in questa fase non può essere garantita in considerazione del particolare carico di lavoro dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento; considerata la specifica competenza, gli incarichi rivestiti e il curriculum vitae dell'avv. prof. Alfonso Celotto, si ritiene che la sua collaborazione nella difesa dell'Amministrazione provinciale corrisponda all'interesse pubblico preminente ad una difesa piena dell'autonomia legislativa provinciale avanti la Corte Costituzionale; si ritiene pertanto opportuno, ad integrazione del collegio difensivo già costituito, affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. Alfonso Celotto, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore avanti la Corte Costituzionale.

L'avv. prof. Alfonso Celotto ha inviato il proprio preventivo in data 14 febbraio 2022, prot. 109898, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 11.225,00.= oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22%), per un importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, pari ad Euro 16.378,62.=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire al suddetto patrono l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito".

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa e l'istruttoria del legale incaricato;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e il codice deontologico forense;
- visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna completa ed adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversia richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- visto l'art. 11 della L. n. 3/2003, come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, giusta L. n. 120/2020, per la presente delibera non ricorrono i presupposti di indicazione del CUP;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG CIG Z07353613A;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di ricostituire il collegio difensivo nella controversia promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 9 e 14, dell'articolo 10 e dell'articolo 16, comma 3 della legge provinciale 21 ottobre 2020, n. 9, nominato con propria deliberazione n. 58 del 22 gennaio 2021 e ricostituito con propria deliberazione 3 dicembre 2021, n. 2056 nelle persone dell'avvocato

Giacomo Bernardi e dell'avv. Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, oltre che dell'avv. Andrea Manzi, presso il cui studio in via Alberico II, n. 33, è stato eletto domicilio, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa all'avv. prof. Alfonso Celotto con Studio Legale in via Emilio De Cavalieri, n. 11, Roma, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore;

- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire al suddetto patrono l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 3) di impegnare la somma, calcolata sulla base del preventivo di spesa pervenuto, per un importo complessivo pari ad Euro 16.378,62= in favore dell'avv. prof. Alfonso Celotto sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2022;
- 4) di dare atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136 del 2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il codice Smart CIG Z07353613A in relazione all'incarico assegnato all'avv. prof. Alfonso Celotto.

Adunanza chiusa ad ore 11:56

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper